

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:15

Visite: 23113

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'[allegato XVIII](#).